



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 160 del 13.10.2020

COPIA

Oggetto: D.Lgs. n. 33/2016 – Presa d'atto istanza della società Open Fiber S.p.A. per l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture esistenti di proprietà comunale atte alla posa di fibra ottica per le finalità delle Concessioni affidate da Infratel Italia S.p.A. nell'ambito del Progetto BUL.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 17:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la strategia Nazionale Banda Ultra Larga che, tra l'altro, individua Infratel Italia come soggetto attuatore della stessa;
- l'attuazione della suddetta strategia, con particolare riferimento agli interventi nelle aree bianche, è finanziata dallo Stato Italiano e dalla Regione Sardegna tramite fondi FSC, POR FESR 2014/20 e PSR FEASR 2014/20 e la rete a banda ultra larga realizzata rimarrà di proprietà pubblica;
- Infratel Italia ha emesso tre bandi di gara per la Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (Bando I), Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia, Basilicata (Bando II), Puglia, Calabria, Sardegna (Bando III) aggiudicati ad Open Fiber ed il cui contratto è stato stipulato con Infratel Italia S.p.A. rispettivamente nel mese di giugno 2017, nel mese di novembre 2017 e nel mese di aprile 2019;
- il Comune di Sestu rientra tra i Comuni interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura nell'ambito della Concessione di cui al punto precedente;
- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259);
- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, c. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica utilità;
- la legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto misure volte ad agevolare il più possibile la posa degli impianti di comunicazione elettronica ed agevolare l'azzeramento del divario digitale contemplando un iter procedimentale speciale ed accelerato mediante la presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- l'art. 88 comma 7 del citato D.Lgs. n. 259/2003 s.m.i. prevede espressamente che trascorso il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda di autorizzazione senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, la medesima autorizzazione si intende in ogni caso accolta, per il principio del silenzio-assenso. Inoltre, nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti, il termine è ridotto a 8 (otto) giorni;
- l'art. 88, comma 12 del D.Lgs. n. 259/2003 s.m.i. dispone che "Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali" come anche previsto dal D.lgs. n. 33/2016 s.m.i. (c.d. "Decreto Fibra");
- l'art.88, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. prevede espressamente che "Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai

soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”;

- l'art. 93 del medesimo decreto prevede espressamente che "le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. In particolare il comma 2 del citato articolo dispone che "(...) Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" fatte salve le ipotesi espressamente previste”;
- l'art. 12 del D.lgs. n. 33/2016 (c.d. "Decreto Fibra"), come novellato dall'art 8-bis, comma 1, lett. b) della Legge 11 febbraio 2019 n.12 ha specificato ulteriormente che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto;

Considerato inoltre che:

- Il Comune di Sestu ha fra i suoi obiettivi quello di valorizzare e sviluppare l'infrastrutturazione e la connettività nel territorio, per fare delle reti di telecomunicazione un elemento di sviluppo e di miglioramento del tessuto economico/sociale del territorio, della qualità della vita dei cittadini e dei rapporti fra cittadini, operatori economici e pubblica amministrazione;
- Il Comune considera inoltre di essenziale interesse per la comunità cittadina che la realizzazione della rete a banda ultralarga sia fatta attraverso le migliori e più innovative tecnologie ed in tempi quanto più possibile contenuti e, a tal fine, si impegna attivamente per il buon esito dell'iniziativa;

Vista l'istanza di Open Fiber Spa pervenuta al protocollo dell'Ente in data 29/05/2020 n. 17241, inerente alla richiesta dell'autorizzazione all'accesso e all'utilizzo delle infrastrutture esistenti di proprietà comunale atte alla posa di fibra ottica di proprietà pubblica per le finalità delle Concessioni affidate da Infratel Italia S.p.A. ai fini dell'installazione, manutenzione e gestione della rete da realizzarsi nell'ambito del Progetto BUL, unitamente alla documentazione tecnica allegata;

Dato atto che:

- si condivide l'opportunità, al fine di minimizzare i disagi alla cittadinanza, di poter utilizzare in quantità significativa le infrastrutture esistenti che risultino tecnicamente idonee e disponibili.
- l'adesione del Comune all'iniziativa non costituisce comunque per la stessa, alcun titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di analoghi progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla regolamentazione del settore, ai quali il Comune stesso si riserva di poter aderire.

Richiamati i seguenti articoli di legge, i quali, nell'ottica di agevolare interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica a banda larga, stabiliscono:

D.Lgs. n. 33/2016 - Art. 3. Accesso all'infrastruttura fisica esistente

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza;

Legge n. 133/2008 - Art. 2. Banda larga

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.

Richiamate le precedenti Deliberazioni G.C. n. 79 del 11/05/2017 e n. 193 del 31/10/2017 mediante le quali si è stabilito rispettivamente di aderire alla Convenzione per l'affidamento del Servizio Luce 3 - lotto 4 "Sardegna", stipulata il 25/11/2014 tra CONSIP S.p.A. e Zephyro s.p.a. (ora Edison Facility Solutions Spa), con sede in Via Giovanni da Udine, 15 - 20156 Milano, e di approvare l'atto aggiuntivo relativo alla gestione del servizio luce, per la durata di 8 anni e 8 mesi (scadenza al 30/06/2025);

Dato atto che, pertanto, il servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica è in capo alla Edison Facility Solutions Spa, in virtù della citata Convenzione;

Ritenuto opportuno, per la gestione degli aspetti prettamente operativi durante l'esecuzione degli interventi, rimandare ad apposito accordo fra le parti coinvolte, Edison Facility Solutions Spa ed Open Fiber Spa;

Ritenuto inoltre di dover demandare al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici e al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia privata, Patrimonio l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di consentire l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture esistenti di proprietà comunale atte alla posa di fibra ottica di proprietà pubblica per le finalità delle Concessioni affidate da Infratel Italia S.p.A. ai fini dell'installazione, manutenzione e gestione della rete da realizzarsi nell'ambito del Progetto BUL;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica che si riporta in calce alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

Di prendere atto di quanto indicato in premessa e dell'istanza presentata da Open Fiber Spa inerente la richiesta di autorizzazione all'accesso e all'utilizzo delle infrastrutture esistenti di proprietà comunale atte alla posa di fibra ottica di proprietà pubblica per le finalità delle Concessioni affidate da Infratel Italia S.p.A. ai fini dell'installazione, manutenzione e gestione della rete da realizzarsi nell'ambito del Progetto BUL;

Di condividere le finalità della “Strategia Nazionale Banda Ultra Larga” approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, la cui attuazione è demandata ad Infratel spa, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico;

Di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici e al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia privata, Patrimonio, SUAPE, ciascuno per i propri ambiti di competenza, l’istruttoria tecnico-amministrativa necessaria a valutare la fattibilità tecnica e portare a conclusione il procedimento amministrativo avviato con l’istanza di cui sopra;

Di dare atto che il presente atto non comporta oneri economici aggiuntivi per l’Ente;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 07/10/2020

IL RESPONSABILE
F.TO TOMMASO BOSCU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/10/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/10/2020** al **29/10/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/10/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/10/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.10.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO